

COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO

**Per il conferimento di incarichi di collaborazione e
consulenze esterne
(art. 51, comma 7, L.142/1990 e
art. 7, comma 6, D.Lgs.n.29/1993)**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 20 del 4 marzo 1997**



Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi, le condizioni e le modalità di affidamento e svolgimento degli incarichi di collaborazione e delle consulenze esterne conferite ai sensi dell'art. 51 - comma 7 - della legge n. 142/1990 e dell'art. 7 - comma 6 - del D.Lgs. n. 29 /1993, così come modificati ed integrati con successive disposizioni.

Art.2

Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi ed aree di competenza.

1. Gli incarichi di collaborazione e le consulenze esterne possono essere conferiti:
 - a) quando alle esigenze dell'Amministrazione non si può far fronte con personale in servizio;
 - b) quando occorre fare ricorso a prestazioni ad alto contenuto di professionalità a cui non sono in grado di rispondere le figure professionali presenti nell'organico della struttura burocratica dell'Ente;
2. Gli incarichi di collaborazione e le consulenze possono essere conferiti a soggetti esperti di provata competenza, documentata dal possesso dei relativi titoli professionali e da adeguato curriculum che dimostri l'esperienza maturata nei settori di attività per i quali si richiede la collaborazione o la consulenza.
3. Le attività di collaborazione debbono essere diverse da quelle a cui sono tenuti gli organi di revisione di cui all'art. 57 L. n.142/1990.
4. Con apposita disposizione inserita nel disciplinare di incarico, ai collaboratori esterni dei settori tecnico, finanziario e tributario può essere imposto l'obbligo di sottoscrizione dei pareri di cui all'art. 53 L. 142/1990, attestazioni, e quanto altro previsto dalle specifiche disposizioni in materia, negli affari da essi trattati ovvero oggetto della loro collaborazione o consulenza.
5. Ai collaboratori o consulenti esterni può essere affidato l'incarico di affiancare o di sostituire, in caso di assenza, il dirigente con i poteri di gestione, individuato ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b. ultimo periodo del D.lgs 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 19 marzo 1996 n. 242.

Art. 3

Conferimento di incarichi per consulenze esterne

1. Il ricorso alle consulenze esterne deve essere motivato dalla necessità di soddisfare esigenze della struttura comunale, non

fronteggiabili dall'apparato burocratico, anche in servizi istituzionali tra i quali quelli dei settori tecnico, finanziario e tributario.

2. La deliberazione del conferimento dovrà prevedere espressamente la natura libero- professionale dell'incarico da affidarsi a termine o per specifiche attività e che dovrà essere disciplinato dagli artt. 2222 del cod. civ.

3. L'atto di conferimento deve contenere l'esplicita indicazione delle attività oggetto della consulenza, della durata massima rinnovabile eventualmente alla scadenza, per il permanere delle esigenze, della misura del compenso, nonché la clausola del recesso ad nutum del rapporto ai sensi dell'art. 2237 c.c.

Art. 4

Conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità

1. Gli incarichi ad alto contenuto di professionalità possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi specifici, puntualmente determinati e che siano accompagnati da una motivata valutazione di convenienza per il pubblico interesse o che si rendano necessari per l'applicazione di specifiche normative di difficile interpretazione ed attuazione(esempi: attività di programmazione e razionalizzazione di servizi produttivi e di utilizzo del patrimonio comunale, applicazione di nuove metodologie e di nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, formazione ed aggiornamento del personale dipendente, rilevazioni finalizzate al recupero dell'evasione fiscale ecc.)

2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a Società, Enti ed associazioni pubblici o privati di documentata esperienza nel settore, ad Università o a singoli professionisti ed esperti.

3. L'incarico dovrà essere sempre a termine, dovrà escludere qualsiasi rapporto di subordinazione con l'Ente e, nel caso di affidamento a singoli, dovrà essere qualificato espressamente come rapporto privatistico di prestazione d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2222 e segg del cod. civ., dovrà essere previsto il compenso

art. 5

Affidamento degli incarichi

1. Gli affidamenti sono disposti con atto deliberativo della Giunta comunale.

2. L'atto deliberativo deve contenere l'oggetto dell'incarico, le condizioni, la durata e le modalità di espletamento, il compenso comprensivo di ogni indennità per spese e per la presenza dell'incaricato ai lavori degli organi del Comune e delle eventuali commissioni, le modalità di pagamento, lo schema di convenzione

che dovrà essere sottoscritto dall'affidatario, i risarcimenti e le penali per i ritardi nel caso di prestazioni legate a termini.

3. Sul corretto adempimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza e sul rispetto di quanto previsto in convenzione è chiamato a vigilare il Segretario Generale del Comune.

Art.6

Pubblicità degli incarichi

Ai sensi dell'art. 1, comma 127 della L. n.662/1996, l'elenco degli incarichi di collaborazione e di consulenza affidati dal Comune è pubblicato all'Albo pretorio entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo.